

Accordo Quadro 2020 - Accesso alla CIGD in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23.02.2020

ACCORDO SINDACALE STANDARD

Luogo* Milano

data 07/04/2020

Datore di lavoro **FACTORY SRL**

Codice Fiscale **13344260156**

Sede legale: Comune **MILANO** Prov. **MI** CAP **20145**.- **Corso Vercelli n. 62**

Sede unità produttiva:

Milano – 20145 - Corso Vercelli n. 62

Sesto San Giovanni – 20099 - MI – Viale Italia n. 555 c/o CC Vulcano

Novate Milanese – 20026 – MI - Via Amoretti n. 1 c/o CC Metropoli

Rozzano – 20089 – MI - Via Curiel n. 25 c/o CC Fiordaliso

Arese – 20020 – MI - Via Luraghi n. 11 – c/o CC Il Centro

Locate di Triulzi – 20085 – MI – Via Milano n. 5 – c/o Scalo Milano

Milano – 20145 – MI - Piazza Tre Torri snc – c/o City Life

Carugate – 20061 – MI - Strada Provinciale km 208 – c/o CC Carosello

Assago – 20090 – MI - Viale Milanofiori snc – c/o CC Milanofiori

Orio Al Serio – 24050 – BG - Via Portico n. 71 - c/o CC Oricenter

Rodengo Saiano – 25050 – BS – Piazza cascine Moie n.1 / 2 - c/o CC Franciacorta Outlet

Roncadelle – 25030 – BS – Via Einaudi snc – c/o CC Elnos

Cornate D'adda – 20872 - MB – Via Berlinguer n. 48 – c/o CC IL Globo

Milano – 20151 – MI – Via F. del Lemme n.20



Tel. 0220240219 Fax 0229412509.

esercente l'attività di **Commercio al dettaglio di confezioni per adulti**

CCNL applicato **Terziario Confcommercio**

N. Matricola INPS **4961893615/00**

Inserire CSC INPS **70202**

 1 

Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Dirigenti n. | |
| Quadri n. | Lavoranti a domicilio n. |
| Impiegati n. 65 | Lavoratori intermittenti n.22 |
| Operai n. 1 | Apprendisti n.28 |
| TOTALE n. 116 | |

Sono presenti* I Signori:

- per il Datore di lavoro FACTORY SRL
- per l'Associazione datoriale e/o di categoria [specificare quale]
-
- per OO.SS Filcams- Cgil Nazionale rappresentata da L. De Zolt
- per OO.SS Fisascat- Cisl Nazionale rappresentata da E. Maria Vanelli
- per OO.SSJ Nazionale rappresentata da A. Vargiu
- per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa]

[Nel caso di procedura prevista dall'Ente bilaterale indicare i firmatari]

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2020 del 23 marzo che considerano parte integrante del presente accordo;

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA:

- di applicare integralmente il CCNL di cui in premessa, ivi inclusi i contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente;
- di non poter fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

IL DATORE DI LAVORO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI (selezionare una o più delle voci)

- Datori di lavoro che non possano fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
2. Datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS che abbiano esperite le possibilità di cui all'art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all'Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
3. Datori di lavoro che abbiano esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all'art.27.
4. Datori di lavoro che, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, abbiano avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione

straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.

5. Datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19" o qualora non siano autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall'art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
6. Datori di lavoro che siano subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
7. Datori di lavoro, per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto, limitatamente alla fattispecie dell'art.17 del DL 9/2020, con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

Il datore di lavoro attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, per le seguenti unità:

Le Unità produttive/operative hanno sede in Milano - Sesto San Giovanni - Novate Milanese - Rozzano - Arese - Locate di Triulzi - Assago - Carugate - Orio al Serio - Rodengo Saiano - Cornate D'Adda e *(indicare il Comune della regione Lombardia)*

L'Unità produttiva/operativa indicate sopra hanno sede nella regione *(indicare il Comune della regione che deve essere diversa da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)* ma i lavoratori per i quali viene richiesta la concessione della CIGD risiedono o sono domiciliati in Lombardia

Attestazione dell'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD

.....
.....

LE PARTI PERTANTO CONCORDANO

al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23.02.2020 di richiedere la CIG in deroga con le seguenti modalità:

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:** ... 99 ... *(i lavoratori risultano in forza alla data del 23.02.2020 compresi quelli del punto 6 precedente)*
- **PERIODO:** data inizio ... 16/03/2020 ... data scadenza ... 17/05/2020 ...
- **N. ORE COMPLESSIVE DI CIGD PREVISTE:** ... 27100

Il periodo richiesto non può eccedere la durata massima complessiva prevista dal D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020





Il datore di lavoro richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori

(i mod.SR41 devono essere trasmessi all'INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'INPS – comma 6-ter dell'art 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/201 di conversione del D.L. 4/2019)

Letto, confermato e sottoscritto

per il Datore di lavoro

per l'Associazione del datore di lavoro

per RSU RSA RSB

per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

**N.B. L'accordo può essere sottoscritto anche mediante procedura telematica.*